

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler                      Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner            Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi                      Massimo Moser  
Andrea Tinti                        Michael Schieder

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte                Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

<b>numero:</b>	13i
<b>del:</b>	2023-01-25
<b>autore:</b>	Stefano Seppi Peter Winkler

## Circolare

A tutti i nostri clienti

## Legge Finanziaria 2023

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2023<sup>1</sup>.

### 1 Indice

1	Indice.....	1
2	Crediti d'imposta energetici per il 1° trimestre 2023.....	2
3	Regime forfetario – novità.....	3
4	Flat tax incrementale.....	3
5	Riduzione imposta sostitutiva dei premi di risultato.....	3
6	Maggiore ammortamento per gli immobili destinati ad attività di commercio.....	3
7	Riduzione aliquota dell'IVA dei prodotti l'igiene intima femminile e per l'infanzia.....	4
8	Riduzione dell'aliquota IVA dei pellet.....	4
9	Proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36.....	4
10	Detrazione IVA per l'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B.....	4
11	Pensioni svizzere con imposta sostitutiva del 5%.....	4
12	Esenzione IRPEF per coltivatori diretti e IAP.....	5
13	Esenzione IMU per gli immobili occupati.....	5
14	Assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o mobili registrati ai soci e trasformazione agevolata in società semplice delle società di gestione immobiliare.....	5
15	Estromissione agevolata degli immobili dell'imprenditore individuale.....	6
16	Rivalutazione terreni e partecipazioni.....	6
17	Novità in materia di cripto-attività.....	7
17.1	Definizione di cripto-attività.....	7
17.2	Modalità di terminazione e di imposizione dei redditi derivanti dalle cripto-attività.....	7
17.3	Rivalutazione delle cripto-attività detenute al 1.1.2023.....	7
17.4	Regolarizzazione delle cripto-attività.....	7
17.5	Reddito d'impresa: disposizioni per la valutazione delle cripto-attività.....	7
18	Analisi rischio nuove partite IVA.....	8
19	Obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori per i soggetti che vendono determinati beni tramite le piattaforme digitali.....	8
20	Definizione agevolata dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.....	8
20.1	Definizione agevolata dei controlli automatizzati delle dichiarazioni.....	8

1 Legge nr. 197 del 29.12.2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 – S.O. 43

20.2 Sanatoria errori formali.....	9
20.3 “Ravvedimento speciale”.....	9
20.4 Definizione agevolata degli atti di accertamento.....	9
20.5 Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.....	10
20.6 Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali pendenti.....	11
20.7 Rinuncia agevolata delle liti fiscali pendenti in Cassazione.....	11
20.8 Regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate inerenti gli istituti deflattivi del contenzioso.....	12
20.9 Stralcio dei carichi fino ad € 1.000.....	12
20.9.1 Lo stralcio dei carichi fino ad € 1.000 per gli enti diversi da quelli statali.....	12
20.10 Definizione agevolata dei ruoli c.d. “rottamazione quater”.....	13
21 Contabilità semplificata e liquidazioni IVA trimestrali – nuovi limiti.....	14
22 Bonus mobili.....	14
23 Esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)....	14
24 Assegno unico universale.....	15
25 Proroga della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche.....	15
26 Dal 1.1.2023 limite utilizzo del contante a € 5.000.....	15
27 Credito d’imposta investimenti “industria 4.0” - novità.....	15
28 Contributi al settore dell’autotrasporto nel 2023.....	15
29 Bonus psicologo.....	16
30 Credito d’imposta per erogazioni liberali per ristrutturazione di impianti sportivi.....	16
31 Bonus sponsorizzazioni sportive.....	16
32 Credito d’imposta per il riciclaggio degli imballaggi.....	16
33 Superbonus 110% - novità per le spese sostenute nel 2023.....	17

## 2 Crediti d’imposta energetici per il 1° trimestre 2023

Anche per il primo trimestre 2023 sono previste agevolazioni fiscali per contrastare l’aumento del costo dell’energia elettrica, del gas naturale e del carburante per alcuni specifici settori<sup>2</sup>.

Si tratta in particolare della proroga dei crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale acquistati ed effettivamente consumati nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo medio del costo nel primo trimestre 2023 sia aumentato del 30% rispetto al costo medio del quarto trimestre 2019. In tal caso il credito, calcolato sul costo del primo trimestre 2023, ammonta per le:

- imprese energivore al 45%
- imprese non energivore al 35%
- imprese gasivore e imprese non gasivore al 45%

Per le imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, è previsto un credito d’imposta pari al 20% per l’acquisto di gasolio e benzina effettuato nel primo trimestre 2023 per:

- la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;
- il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

I crediti d’imposta sopra citati:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero.

Per le imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica è stata inoltre prevista la possibilità di utilizzare il “bonus carburante” relativo al terzo trimestre 2022 in compensazione tramite il mod F24 entro il 31.03.2023<sup>3</sup>.

2 Art. 1, c. 2-9 e 45-50

3 Art. 1, c. 51 – e ulteriori novità introdotte con i c. 1-bis, 1-ter dell’art. 7 del DL 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-

### 3 Regime forfetario – novità

Dal periodo d'imposta 2023 per il regime forfetario sono state introdotte le seguenti novità<sup>4</sup>:

- l'aumento del limite dei ricavi o compensi di riferimento per l'accesso al regime da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno);
- se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso (e non dal periodo d'imposta successivo) ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.

### 4 Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, pari al 15%, sul "reddito incrementale"<sup>5</sup>, così determinato:

1. si individuano i redditi d'impresa, arti o professioni dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
2. si prende come riferimento il reddito più elevato dichiarato nel triennio;
3. si calcola la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio;
4. al risultato derivante dell'operazione di cui al punto precedente, si sottrae un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio.

Sul "reddito incrementale", nel limite massimo di € 40.000, si applica l'imposta sostitutiva del 15%.

L'acconto IRPEF 2024, dovrà essere determinato senza tener conto delle predette disposizioni.

### 5 Riduzione imposta sostitutiva dei premi di risultato

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato<sup>6</sup>, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell'anno 2023<sup>7</sup>.

L'imposta si applica, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000. Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato, non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, ad € 80.000.

### 6 Maggiore ammortamento per gli immobili destinati ad attività di commercio

Il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, utilizzati in alcuni specifici settori del commercio, dettagliatamente elencati nella norma<sup>8</sup>, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 è aumentata al 6%<sup>9</sup>.

bis"

4 Art. 1, c. 54

5 Art. 1, c. 55

6 Di cui all'art. 1, c. 182 della L. 28.12.2015 n. 208 (Finanziaria 2016)

7 Art. 1, c. 63

8 Art. 1, c. 66 – codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

9 Art. 1, c. 65-69

## **7 Riduzione aliquota dell'IVA dei prodotti l'igiene intima femminile e per l'infanzia**

Per alcuni prodotti per l'igiene intima femminile<sup>10</sup> e per l'infanzia<sup>11</sup> l'aliquota IVA è stata ridotta al 5%<sup>12</sup>.

## **8 Riduzione dell'aliquota IVA dei pellet**

L'aliquota IVA per i pellet è stata ridotta dal 22% al 10%<sup>13</sup>

## **9 Proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36**

Sono state prorogate dal 31.12.2022 al 31.12.2023<sup>14</sup> le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti:

- che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età nell'anno in cui è stipulato il contratto (quindi nel 2023 i nati dal 01.01.1998 in avanti);
- abbiano un Isee non superiore ad € 40.000.

Ricordiamo che le agevolazioni consistono:

- nel caso di compravendita non imponibile IVA, nell'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale;
- nel caso di compravendita soggetta ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta<sup>15</sup> di ammontare pari all'IVA corrisposta (oltre che l'esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo);
- nel caso di mutuo, nell'esenzione dall'imposta sostitutiva.

## **10 Detrazione IVA per l'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B**

È possibile detrarre ai fini IRPEF il 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (OICR) o da imprese costruttrici<sup>16</sup>. La detrazione IRPEF:

- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
- va ripartita in 10 quote annuali.

## **11 Pensioni svizzere con imposta sostitutiva del 5%**

È stata introdotta l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%<sup>17</sup> sulle somme corrisposte:

- da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera;
- da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera;

comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo,

- percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

10 assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell'igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza)

11 latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli

12 Art. 1, c. 72

13 Art. 1, c. 73

14 Art. 1, c. 74-75

15 Da utilizzare: in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo l'acquisizione del credito; oppure in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto; oppure in compensazione nel mod. F24.

16 Art. 1, c. 76

17 Art. 1, c. 77-78, che introduce il c. 1-ter all'art. 76 della L. 413/91

La nuova disposizione decorre dal 30.9.2015, ed ha efficacia retroattiva. Non è possibile, però, chiedere il rimborso o la ripetizione di quanto già versato.

## **12 Esenzione IRPEF per coltivatori diretti e IAP**

È stata prorogata al 2023<sup>18</sup> l'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

## **13 Esenzione IMU per gli immobili occupati**

È prevista l'esenzione IMU per gli immobili<sup>19</sup>:

- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale;
- occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia o iniziata l'azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare telematicamente al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

## **14 Assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o mobili registrati ai soci e trasformazione agevolata in società semplice delle società di gestione immobiliare**

Viene reintrodotta la possibilità alle società commerciali di persone e di capitali di effettuare, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva, l'assegnazione o cessione ai soci<sup>20</sup> di:

- beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione<sup>21</sup>;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa<sup>22</sup>.

L'assegnazione o cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022.

Le medesime disposizioni, previste per l'assegnazione o cessione agevolata, si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (c.d. "società di gestione immobiliare"), che entro il 30.9.2023 si trasformano in società semplici.

Come sopra precisato, l'agevolazione consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8%, ovvero al 10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione, cessione o trasformazione agevolata, calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro<sup>23</sup>.

In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore

18 Art. 1, c. 80

19 Art. 1, c. 81-82

20 Art. 1, c. 100-105

21 di cui all'art. 43, c. 2, primo periodo, del TUIR. Si tratta pertanto di immobili non utilizzati direttamente alla data di assegnazione o cessione: immobili strumentali per natura concessi in locazione, comodato o inutilizzati; gli immobili merce e gli immobili patrimonio (abitazioni locate o date in comodato)

22 Ad esempio autovetture o imbarcazioni, diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa

23 ex art. 52, DPR n. 131/86

al valore normale del bene<sup>24</sup>, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipo-catastali in misura fissa.

Per le assegnazioni o cessioni soggette ad IVA non è previsto alcun beneficio, e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ovvero il "valore costo"<sup>25</sup>.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

## 15 Estromissione agevolata degli immobili dell'imprenditore individuale

Viene reintrodotta l'estromissione agevolata degli immobili agli imprenditori individuali<sup>26</sup>.

L'agevolazione, che ha effetto retroattivo dal 1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura e per destinazione<sup>27</sup>, posseduti alla data del 31.10.2022;
- riguarda le estromissioni poste in essere dal 1.1 al 31.5.2023;
- necessita del versamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza:
  - nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
  - il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Come per l'assegnazione agevolata, anche per l'estromissione degli immobili all'imprenditore individuale è possibile sostituire al valore normale il valore catastale.

## 16 Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene reintrodotta la rideterminazione del costo d'acquisto<sup>28</sup> di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni, anche se possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

I terreni e partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1.1.2023, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Rispetto al passato, questa volta è ora possibile rideterminare anche il valore delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione<sup>29</sup>.

Al fine della rivalutazione entro il 15.11.2023 si deve provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

24 ex art. 9, TUIR

25 di cui all'art. 13, c. 2, lett. c) del DPR 633/72

26 Art. 1, c. 106

27 ex art. 43, comma 2, TUIR

28 Art. 1, c. 107-109

29 nuovo c. 1-bis dell'art. 5, Legge n. 448/2001

## 17 Novità in materia di cripto-attività

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023<sup>30</sup>.

### 17.1 Definizione di cripto-attività

È stata inserita nel Testo Unico delle Imposte Dirette<sup>31</sup> la definizione di “cripto-attività”<sup>32</sup>: si intende “*una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica.*”. Viene inoltre precisato che “*Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.*”.

### 17.2 Modalità di terminazione e di imposizione dei redditi derivanti dalle cripto-attività

È ora disciplinata la modalità di determinazione e di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni in cripto-valute, che saranno tassabili, se di importo superiori a € 2.000 annui. Se in un periodo d’imposta le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, è possibile riportarle nei periodi d’imposta successivi (solamente se indicate in dichiarazione dei redditi), ma non oltre il quarto e solamente per la quota che eccedente € 2.000 nel periodo d’imposta.

Questi redditi saranno di norma soggetti ad imposta sostitutiva del 26%<sup>33</sup>, salva la possibilità di optare per l’applicazione del:

- regime c.d. “del risparmio amministrato”<sup>34</sup> (opzione da comunicare ai soggetti prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale);
- regime c.d. “del risparmio gestito”<sup>35</sup>.

### 17.3 Rivalutazione delle cripto-attività detenute al 1.1.2023

È prevista la possibilità di rivalutare i costi di acquisizione delle cripto-attività detenute alla data del 1.1.2023, al valore normale alla medesima data, versando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30.06.2023 (in unica soluzione, oppure in tre rate annuali, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

### 17.4 Regolarizzazione delle cripto-attività

È previsto che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, che non hanno indicato nel mod. REDDITI<sup>36</sup>:

- le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 (quadro RW);
- i redditi sulle stesse realizzati;

potranno sanare le posizioni presentando un’apposita domanda, con la quale far emergere tali attività, versando contestualmente quanto prescritto dalla norma (sanzione dello 0,5% annuo per il monitoraggio ed imposta sostitutiva del 3,5% per i redditi non dichiarati). Le modalità ed i termini di presentazione della domanda di emersione saranno disciplinate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

### 17.5 Reddito d’impresa: disposizioni per la valutazione delle cripto-attività

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa viene stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a conto economico<sup>37</sup>. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.

30 Art. 1, c. 126-147

31 TUIR - DPR n. 917/86

32 Art. 67, c. 1 del TUIR nuova lett. c-sexies) – secondo periodo

33 Art. 5 del Dlgs n. 461/97

34 di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97

35 di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97

36 Obbligo di monitoraggio previsto dall’art. 4 del DL n. 167/90

37 nuovo c. 3-bis dell’art. 110, TUIR

La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle crypto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio. La disposizione non vale per le valutazioni dei crediti e debiti da regolare in crypto-attività.

## **18 Analisi rischio nuove partite IVA**

Al fine di rafforzare i controlli inerenti all'individuazione di elementi di rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa effettuare specifiche analisi del rischio<sup>38</sup>. A tal proposito potrà anche invitare il contribuente a comparire di persona al fine di esibire documentazione che attesti l'effettivo esercizio dell'attività e l'assenza di profili di rischio.

In caso di mancata comparizione del contribuente o di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Qualora ciò avvenisse, il soggetto destinatario di tale provvedimento potrà richiedere una nuova partita IVA, solamente con il rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di tre anni e non inferiore ad € 50.000.

Il soggetto destinatario del provvedimento di chiusura della partita IVA sopra citato, è punito con la sanzione di € 3.000<sup>39</sup>.

## **19 Obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori per i soggetti che vendono determinati beni tramite le piattaforme digitali**

I soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'utilizzo di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite<sup>40</sup>:

- di specifici beni mobili che saranno individuati dal MEF<sup>41</sup>, esistenti nel territorio italiano;
- effettuate nei confronti di acquirenti privati;

sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

## **20 Definizione agevolata dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria**

Sono numerose nella Legge Finanziaria le misure volte alla definizione agevolata dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, che proponiamo brevemente qui di seguito<sup>42</sup>.

### **20.1 Definizione agevolata dei controlli automatizzati delle dichiarazioni**

È possibile definire in maniera agevolata<sup>43</sup> le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni<sup>44</sup> relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto al 1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.

A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:

- delle imposte o contributi previdenziali dovuti;
- degli interessi o somme aggiuntive;
- della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate o versate in ritardo.

38 Art. 1, c. 148-150: introduzione nell'art. 35 del DPR 633/72 dei nuovi c. 15-bis.1 e 15-bis.2

39 nuovo c. 7-quater dell'art. 11 del Dlgs 471/97

40 Art. 1, c. 151

41 si tratterà quasi sicuramente di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, lap-top e altri ancora, individuati appunto dal MEF

42 Art. 1, c. 153-159 e 166-251

43 Art. 1, c. 153-159

44 comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72

La stessa agevolazione è prevista anche per le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d'imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.1.2023.

Inoltre, è ora previsto<sup>45</sup> che le somme dovute a seguito di:

- controllo automatizzato delle dichiarazioni<sup>46</sup>;
- controllo formale<sup>47</sup>;

possono essere rateizzate fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

## 20.2 Sanatoria errori formali

È possibile regolarizzare le irregolarità, infrazioni e inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IR-PEF, IRES, IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022<sup>48</sup>.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

- la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione;
- il versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative in materia.

## 20.3 “Ravvedimento speciale”

Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è ora possibile regolarizzare le violazioni, diverse da quelle sopra citate<sup>49</sup>, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti con il pagamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi (c.d. “ravvedimento speciale”)<sup>50</sup>.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023. Sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con:

- la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione;
- il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto, ovvero della prima rata.

Il “ravvedimento speciale”:

- è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione o irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari;
- è escluso per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero.

È espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati alla data del 1.1.2023.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative in materia.

## 20.4 Definizione agevolata degli atti di accertamento

Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, viene concessa la

45 modifica dell'art. 3-bis, c. 1, D.Lgs. n. 462/97

46 ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72

47 ex art. 36-ter, DPR n. 600/73

48 Art. 1, c. 166-173

49 definibili ai sensi dell'art. 1, c. da 153 a 159 e da 166 a 173 (risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali)

50 Art. 1, c. 174-178

possibilità di definire gli atti di accertamento, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31.3.2023<sup>51</sup>. In particolare è prevista l’applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:

- accertamenti con adesione<sup>52</sup> relativi a:
  - PVC consegnati entro il 31.3.2023;
  - avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31.3.2023;
- atti di accertamento con adesione relativi agli inviti<sup>53</sup> notificati entro il 31.3.2023.

La definizione in acquiescenza<sup>54</sup> relativa a:

- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, ma entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;
- atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, ma entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Non è ammessa la compensazione con eventuali crediti a disposizione.

La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria<sup>55</sup>.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative in materia.

## 20.5 Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

Viene concessa la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti)<sup>56</sup>.

La definizione riguarda le controversie:

- pendenti al 1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
- il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1.1.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Segnaliamo che entro il 31.3.2023 gli Enti territoriali possono stabilire l’applicazione sopra citate disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui gli stessi sono parte.

Il costo della definizione dipende dal grado del giudizio e dall’esito delle pronunce già intervenute (soccumbenza o accoglimento del ricorso), ed è calcolato in base ad una percentuale da applicare al “valore della controversia”<sup>57</sup>.

51 Art. 1, c. 179-185

52 ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97

53 ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97

54 ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97

55 ex art. 5-quater, DL n. 167/90

56 Art. 1, c. 186-205

57 Individuato ai sensi dell’art. 12, c. 2 del Dlgs 546/92: importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

La richiesta di definizione va presentata con un'apposita domanda entro il 30.06.2023 dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato, ovvero che ne ha la legittimazione.

La definizione si perfeziona per effetto:

- della presentazione dell'apposita domanda;
- del pagamento degli importi dovuti o della prima rata;

entro il 30.6.2023.

In presenza di importi superiori a € 1.000 è consentito rateizzare quanto dovuto in massimo 20 rate trimestrali.

Non è consentita la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione. È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative in materia.

## **20.6 Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali pendenti**

In alternativa alla definizione agevolata di cui al punto precedente<sup>58</sup>, è concessa la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti al 1.1.2023 dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare è consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo<sup>59</sup>, entro il 30.6.2023, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.

Le somme dovute (unica soluzione o prima rata) per la conciliazione agevolata in esame devono essere versate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Non è consentita la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione. È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative in materia.

## **20.7 Rinuncia agevolata delle liti fiscali pendenti in Cassazione**

In alternativa alla definizione agevolata di cui al punto 17.5<sup>60</sup>, è concessa la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti al 1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi<sup>61</sup>.

In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:

- la sottoscrizione dell'accordo;
- il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Non è consentito compensare quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.

58 di cui ai c. 186-205 dell'Art. 1

59 ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92

60 di cui ai c. 186-205 dell'Art. 1

61 Art.1, c. 213-218

## **20.8 Regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate inerenti gli istituti deflattivi del contenzioso**

Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, viene concessa la possibilità di regolarizzare, tramite il versamento integrale della sola imposta, dell'omesso o insufficiente versamento delle somme dovute, e scadute alla data del 1.1.2023, a seguito di alcuni istituti deflattivi<sup>62</sup>, tra i quali:

- accertamento con adesione
- acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione
- reclamo e mediazione<sup>63</sup>
- conciliazione giudiziale<sup>64</sup>

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto dovuto:

- in unica soluzione entro il 31.3.2023, ovvero
- in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023).

Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Non è consentito compensare quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

## **20.9 Stralcio dei carichi fino ad € 1.000**

Viene previsto l'annullamento automatico<sup>65</sup>, alla data del 31.3.2023, dei debiti:

- di importo residuo, al 1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali ed Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015<sup>66</sup>.

La riscossione dei predetti debiti è sospesa dal 1.1 al 31.3.2023.

La cancellazione automatica è esclusa relativamente:

- alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato<sup>67</sup>;
- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- all'IVA riscossa all'importazione.

### **20.9.1 Lo stralcio dei carichi fino ad € 1.000 per gli enti diversi da quelli statali**

Per gli enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali) è previsto l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di mora e per sanzioni<sup>68</sup>:

- di importo residuo al 1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

62 Art. 1, c. 219-221

63 Art. 17-bis del Dlgs n. 546/92

64 Artt. 48 e 48-bis del Dlgs n. 546/92

65 Art. 1, c. 222-230

66 anche qualora ricompresi nella c.d. "rottamazione" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. "saldo e stralcio" di cui agli artt. 16-bis, DL n. 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018

67 ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589

68 Art. 1, c. 227-230

- risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015.

Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate al 1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi o premi previdenziali, le predette novità sono applicabili limitatamente agli interessi. L'annullamento non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Dall'1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

L'Ente creditore può disporre la non applicazione delle previsioni in esame con provvedimento (ad es. delibera di consiglio comunale) adottato entro il 31.1.2023.

### **20.10 Definizione agevolata dei ruoli c.d. "rottamazione quater"**

Viene concessa la possibilità di estinguere il debito delle cartelle di pagamento, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 30.06.2022, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, anche di mora, le sanzioni, le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio<sup>69</sup>. Il pagamento riguarda pertanto le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Al fine di agevolare i soggetti interessati, l'Agente della riscossione metterà a disposizione, nell'area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili.

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria<sup>70</sup> (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, previa adozione di apposite delibera entro il 31.1.2023.

La rottamazione è esclusa relativamente:

- alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato<sup>71</sup>;
- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- all'IVA riscossa all'importazione.

I soggetti interessati dovranno manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare:

- entro il 30.4.2023 (entro tale termine sarà anche possibile integrare una dichiarazione già presentata);
- utilizzando l'apposito modello.

Entro il 30.6.2023 l'Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

69 Art. 1, c. 231-251

70 di cui al D.Lgs. n. 509/94

71 ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 31.7.2023;
- in un massimo di 18 rate di pari importo, con le seguenti modalità
  - la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023;
  - le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall'1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

## 21 Contabilità semplificata e liquidazioni IVA trimestrali – nuovi limiti

È stato innalzato dal 2023 il limite dei ricavi dell'anno precedente, cui è collegata la tenuta della contabilità semplificata da parte delle imprese individuali, delle società di persone e degli enti non commerciali<sup>72</sup>.

Pertanto, per il 2023 la contabilità semplificata è consentita qualora i ricavi 2022 non siano superiori a:

- € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi (in precedenza € 400.000);
- € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività (in precedenza € 700.000).

Ricordiamo che, in caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata, è necessario fare riferimento:

- al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- al limite relativo all'attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. In tal caso, però, va sempre verificato il non superamento del limite di € 800.000 dei ricavi complessivi derivanti da tutte le attività svolte<sup>73</sup>.

L'intervento non ha alcun rilievo:

- per le società di capitali (srl, spa, ecc.), che sono sempre obbligate a tenere la contabilità ordinaria, a prescindere dall'ammontare dei ricavi dell'anno precedente;
- per i lavoratori autonomi, che possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi dell'anno precedente (fatta salva l'opzione per la contabilità ordinaria).

I soggetti che non superano i limiti sopra citati e che pertanto adottano la contabilità semplificata quale regime "naturale", hanno la possibilità di poter optare per la tenuta della contabilità ordinaria<sup>74</sup>. In tal caso l'opzione ha effetto fino a revoca e con un periodo minimo di 3 anni<sup>75</sup>.

Inoltre, i soggetti che non superano i limiti sopra citati, ma che in anni precedenti avessero espresso le opzioni:

- per la tenuta della contabilità ordinaria in luogo della contabilità semplificata<sup>76</sup> – con vincolo di durata minima di 3 anni, decorsi i quali si rinnova di anno in anno, salvo revoca;
- per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo "da bilancio"<sup>77</sup> (vale per le società di persone in contabilità ordinaria) – con conseguente vincolo di tenuta della contabilità ordinaria per 3 anni, che si rinnova automaticamente di 3 anni in 3 anni, salvo revoca;

al fine di effettuare il passaggio alla contabilità semplificata, dovranno prima verificare se, in conseguenza di tali opzioni, non abbiano comunque l'obbligo e per quanti anni, di mantenere

<sup>72</sup> Art. 1, c. 276

<sup>73</sup> Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 293/E del 18.10.2007

<sup>74</sup> Le modalità di esercizio dell'opzione sono disciplinate dal DPR 442/1997

<sup>75</sup> Art. 18, c. 8 del DPR 600/73

<sup>76</sup> Le modalità di esercizio dell'opzione sono disciplinate dal DPR 442/1997

<sup>77</sup> Art. 5-bis, c. 2 del D.Lgs. 446/97

la contabilità ordinaria.

Per completezza, si precisa inoltre, che i nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale<sup>78</sup>. Nel caso specifico la verifica va effettuata però sul volume d'affari e non sui ricavi o compensi.

## **22 Bonus mobili**

Relativamente al c.d. "bonus mobili", è previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza era stata ridotta a € 5.000) e a € 5.000 per il 2024<sup>79</sup>.

## **23 Esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)**

È stato prorogato di un anno<sup>80</sup> (fino al 31.12.2023) l'esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dei coltivatori diretti e IAP:

- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2023.

## **24 Assegno unico universale**

Dal 1.1.2023 sono state disposte delle modifiche alla disciplina dell'assegno unico universale<sup>81</sup> corrisposto dall'INPS per i figli<sup>82</sup>, in particolare:

- è stata incrementata del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta nell'ambito dell'assegno unico universale riconosciuto per ciascun figlio di età inferiore a un anno. L'incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 o più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a € 40.000.
- è stata incrementata del 50% la maggiorazione forfetaria mensile (pari a € 100) riconosciuta nell'ambito dell'assegno unico universale ai nuclei familiari con 4 o più figli.

## **25 Proroga della detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche**

È stata prorogata al 31.12.2025<sup>83</sup> la detrazione pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo<sup>84</sup>.

Inoltre, è stato previsto che per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio<sup>85</sup>.

## **26 Dal 1.1.2023 limite utilizzo del contante a € 5.000**

Dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite<sup>86</sup> previsto per il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore<sup>87</sup>.

Per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "Money transfer") il limite rimane pari a € 1.000<sup>88</sup>.

78 Art. 7, c. 1 del DPR n. 542/99 e art. 14, c. 11 della L. n. 183/2011

79 Art. 1, c. 277

80 Art. 1, c. 300

81 Art. 1, c. 357

82 Di cui all'art. 4 del Dlgs 230/2021

83 Art. 1, c. 365

84 di cui all'art. 119-ter, DL n. 34/2020

85 Introduzione del nuovo c. 4-bis nell'art. 119-ter

86 Art. 1, c. 384

87 Modifica dell'art. 49, c. 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007

88 ex art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010

## 27 Credito d'imposta investimenti "industria 4.0" - novità

È stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023<sup>89</sup> il termine entro il quale è consentita l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "Industria 4.0"<sup>90</sup> per i quali la "prenotazione", ovvero l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore ed il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto, è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura:

- del 40% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni
- 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni)
- 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).

## 28 Contributi al settore dell'autotrasporto nel 2023

Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, sono stati stanziati € 200 milioni per il 2023 finalizzati al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l'attività di trasporto<sup>91</sup>.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## 29 Bonus psicologo

A partire dal 2023 il c.d. "bonus psicologo" spetta nella misura massima di € 1.500<sup>92</sup> (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Gli stanziamenti per questi contributi ammontano ad € 5 milioni per il 2023 e € 8 milioni a decorrere dal 2024.

## 30 Credito d'imposta per erogazioni liberali per ristrutturazione di impianti sportivi

Viene prorogato al 2023, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, c.d. "sport bonus"<sup>93</sup>, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione ed il restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche<sup>94</sup>.

## 31 Bonus sponsorizzazioni sportive

Viene prorogato agli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2023<sup>95</sup> il credito d'imposta<sup>96</sup> a favore delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d'imposta:

- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex

89 Art. 1, c. 423

90 di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021)

91 Art. 1, c. 503-504

92 Art 1, c. 538: modifica dell'art. 1-quater del DL 225/2021

93 Art. 1, c. 614

94 Credito d'imposta c.d. "sport bonus", di cui all'art. 1, c. 621-626 della L. 145/2018

95 Art. 1, c. 615

96 di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto"

Legge n. 398/91.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

### **32 Credito d'imposta per il riciclaggio degli imballaggi**

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, viene riconosciuto<sup>97</sup> per il 2023 ed il 2024 un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi<sup>98</sup>;
- è utilizzabile:
  - esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000<sup>99</sup>;
  - a decorrere dal 1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

È demandata al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

### **33 Superbonus 110% - novità per le spese sostenute nel 2023**

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus<sup>100</sup> in riferimento alle spese sostenute nel 2023.

Ricordiamo, che in seguito alle ultime modifiche normative<sup>101</sup> in materia, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

97 Art. 1, c. 685-690

98 ex artt. 61 e 109, c. 5, TUIR

99 , non rileva il limite di cui all'art. 1, c. 53 della Legge n. 244/2007

100Art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificato dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater", in corso di conversione in legge)

101Primo periodo del c. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, ad opera dell'art. 9, c. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022, da convertire

Con le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2023<sup>102</sup>, la riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)<sup>103</sup>;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
  - la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente 19.11.2022<sup>104</sup> e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)<sup>105</sup>;
  - la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022<sup>106</sup> e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)<sup>107</sup> risulti effettuata;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.


Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, la detrazione viene riconosciuta nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



102Art. 1, c. 894-895

103ai sensi dell'art. 119 c. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS")

104data di entrata in vigore del DL 176/2022

105ai sensi dell'art. 119 c. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS")

106data di entrata in vigore del DL 176/2022

107ai sensi dell'art. 119 c. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS")